

## **OSSERVAZIONI ANIGAS AL “DCO 12/08”**

**24 GIUGNO 2008**

### **“DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA ALL’INGROSSO DI GAS NATURALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA E ELETTRICA E IL GAS 29 MARZO 2007, N. 79/07”**

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

ANIGAS vede favorevolmente il presente documento di consultazione che conclude il processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all’ingrosso del gas naturale e da completa applicazione alla Delibera 79/07, condividendo gli obiettivi fissati dall’Autorità.

ANIGAS concorda sulla necessità di chiudere le partite economiche aperte, che possono prefigurare situazioni creditorie o debitorie dei clienti finali e dei venditori, e di ottimizzare i costi gestionali delle procedure di conguaglio per i venditori al dettaglio.

La chiusura delle partite economiche ancora aperte sulle condizioni economiche di fornitura oltre ad essere l’obiettivo del documento potrà essere il mezzo attraverso il quale garantirne l’applicazione uniforme.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

***Spunto di consultazione Q.1: Si ritiene che gli obiettivi che l'Autorità deve perseguire nella metodologia di determinazione dei criteri di conguaglio siano correttamente definiti? Quali ulteriori obiettivi devono essere considerati?***

ANIGAS ritiene che gli obiettivi fissati dall'Autorità siano correttamente individuati. Occorre tuttavia ribadire che dovrà essere preservato il diritto dei venditori al dettaglio ad esigere quanto dovuto da parte dei propri clienti finali, relativamente agli oneri di rinegoziazione disposti dalla delibera n. 79/07.

***Spunto di consultazione Q.2: Si ritiene che la metodologia proposta (periodo rilevante, criteri di indicizzazione, oneri di rinegoziazione, partite economiche interessate) sia correttamente definita?***

Anigas ritiene che la metodologia proposta sia correttamente definita.

Ai fini del calcolo della quota  $C_{OR}^k$ , allo scopo di ridurre la possibilità di errori nell'applicazione della metodologia proposta, si ritiene opportuna la pubblicazione da parte dell'Autorità del valore della CCI<sup>195/02</sup> nel corso del 1° semestre 2006 (periodo R).

***Spunto di consultazione Q.3: È condivisibile la scelta di non predisporre un metodo per i conguagli relativi ai clienti finali che hanno cambiato fornitore? È dunque possibile, sulla base dello scarso tasso di switching tra i clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura, trascurare i costi legati ai nuovi clienti che eventualmente possono beneficiare di un conguaglio sebbene non fossero attivi nel periodo rilevante P?***

ANIGAS, coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Autorità nella presente consultazione, ritiene corretto stabilire che per i clienti che hanno chiuso la fornitura o che hanno cambiato fornitore il conguaglio sia effettuato solo nei confronti del cliente che richiede al venditore che lo ha servito nel periodo rilevante P, o solo in parte di esso, il conguaglio a lui spettante.

Lasciare alle parti il diritto del credito risulta per ANIGAS l'unica soluzione praticabile.

I venditori non possono recuperare le posizioni aggiornate riguardo un cliente non più nel loro portafoglio (cessato o che ha cambiato fornitore). Nel frattempo il cliente potrebbe, ad esempio, aver cambiato indirizzo di domicilio.

ANIGAS ritiene che, nel caso in cui dovessero permanere delle posizioni aperte successivamente all'interruzione dei rapporti con il cliente cessato (per esempio morosità dello stesso cliente), la società di vendita dovrebbe poter tenere conto dei conguagli derivanti dal  $C_{Tot}^k$  e dalla QS ai fini della valorizzazione delle partite economiche aperte.

ANIGAS, con la finalità di preservare la stabilità del sistema, ritiene inoltre opportuno che il diritto del venditore (eventualmente "uscente" nei casi di *switching*) ad applicare il conguaglio e il diritto del cliente finale ad esigerlo, debbano essere garantiti in un arco temporale ben definito, in particolare durante il periodo di effettuazione dei conguagli (cfr. risposta al Q5).

**Spunto di consultazione Q.4: È in alternativa praticabile una soluzione che consenta di gestire anche queste fattispecie (ad esempio attraverso l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico)?**

ANIGAS ritiene l'alternativa non praticabile e molto onerosa, quindi non coerente con gli obiettivi di salvaguardare il diritto dei clienti ad avere restituito quanto loro spettante e di ottimizzare i costi gestionali delle procedure di conguaglio.

Il nuovo venditore dovrebbe, infatti, acquisire la disponibilità delle informazioni necessarie a calcolare il  $C_{TOT}^k$  e quindi ritirare l'importo corretto dal conto per conguagliare i propri clienti acquisiti. Il reperimento e la gestione di tali informazioni risulterebbero operazioni assai gravose, soprattutto in relazione al valore del  $C_{TOT}^k$  per la maggior parte dei clienti finali.

**Spunto di consultazione Q.5: Si ritiene la tempistica proposta sufficiente?**

ANIGAS ritiene auspicabile che il termine per il conguaglio del montante  $C_{TOT}^k$  sia stabilito pari almeno alla fine dell'anno termico successivo a quello nel corso del quale è disposto il conguaglio.

Tale tempistica permetterebbe di:

- implementare i sistemi di gestione per la corretta attribuzione al singolo cliente finale dei valori di  $C^k_{TOT}$  e di QS;
- acquisire e gestire le richieste che pervengono dai singoli clienti finali che hanno cambiato fornitore.

***Spunto di consultazione Q.6: Al di sotto di quale soglia di  $CkTOT$  è possibile erogare il conguaglio in un'unica soluzione, sulla prima bolletta utile?***

ANIGAS ritiene che la soglia sotto la quale è possibile l'erogazione in una soluzione unica deve essere fissata pari a 50 €.